



**Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato  
aderente alla CIDA**

**il sindacato dei dirigenti dello stato**

*Il Segretario Generale*

*Roma, 29 settembre 2011*

**All' Agenzia delle Entrate  
SEDE**

**All' Agenzia del Territorio  
SEDE**

**All' Agenzia delle Dogane  
SEDE**

**e, p.c.  
Al Sig. Ministro dell' Economia e delle  
Finanze  
SEDE**

**Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Dipartimento per la Funzione  
Pubblica  
SEDE**

## **OGGETTO: Incaricati di funzione dirigenziale temporanea alle Agenzie Fiscali**

Le Agenzie fiscali sono state istituite ai sensi dell' articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono attive dal 1° gennaio 2001. Esse hanno personalità giuridica di Diritto Pubblico, tranne l' Agenzia del Demanio che è Ente pubblico economico, e sono dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Per questo motivo le Agenzie Fiscali, all' atto della loro costituzione, si sono dotate di Statuto, Regolamento di Amministrazione e Regolamento di contabilità.

Il Regolamento di Amministrazione prevede, tra l' altro, che:

*“1. Fatta salva l' applicazione dell' art. 14, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all' atto del proprio avvio, l' Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell' idoneità a ricoprire provvisoriamente l' incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l' attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l' obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.*

*2. Nei primi tre anni di funzionamento dell' Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l' applicazione dell' art. 14, previo interpello e salva l' urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, sempreché sia contestualmente iniziata la procedura selettiva.”*

La *ratio* della disposizione era quella di consentire alle Agenzie, nella fase della loro attivazione e al fine di garantirne l'operatività ed il regolare funzionamento, di dare copertura alle posizioni dirigenziali necessarie (a seguito della nuova organizzazione centrale e territoriale) e che non sarebbe stato possibile coprire a causa della più che probabile carenza di organico nei relativi ruoli. La norma, quindi, aveva necessariamente un carattere di transitorietà (primi tre anni) ed allo stesso tempo prevedeva che, contestualmente, le Agenzie attivassero le procedure concorsuali per l'assunzione dei dirigenti mancanti.

La durata triennale della norma, invece, è stata superata, reiterandola fin all'attualità, consentendo, così, alle Agenzie di affidare incarichi dirigenziali anche di livello elevato a funzionari interni. Peraltro, neanche l'espressa previsione regolamentare di attivare le procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti mancanti è stata rispettata, con la conseguenza che, ad oggi, nelle tre Agenzie Fiscali, complessivamente, oltre il 65% delle posizioni dirigenziali è coperta da funzionari non dirigenti che, in alcuni casi, hanno già avuto più di tre o quattro rinnovi dell'incarico.

Tale modo di procedere era ammesso dalla norma nel breve e transitorio periodo se affiancato dalla contestuale adozione delle procedure concorsuali con le quali dare copertura definitiva a quelle posizioni; tale affiancamento non è avvenuto, con la conseguenza che è divenuta prassi ordinaria l'affidamento degli incarichi ai sensi della norma regolamentare, in aperto contrasto con le norme generali contenute nel d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Il blocco del *turn-over*, nonché la complessità delle procedure per l'avvio dei concorsi finalizzati al reclutamento di dirigenti, mal si conciliavano con i tempi dettati dalle necessità operative ed organizzative delle Agenzie: non si ignora che le Agenzie avrebbero potuto sollecitare soluzioni alternative, mediante l'emanazione di apposite disposizioni normative, ma nemmeno si disconosce il valore di comportamenti e atti adottati *in corpore vili*.

Recentemente, peraltro, l'articolo 6, comma 21-sexies del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto che *".....omissis. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie."*

Tale disposto normativo consente alle Agenzie fiscali di derogare ai limiti previsti dal d.lgs. 165/2001 e s.m.i., con la conseguenza che gran parte delle posizioni dirigenziali potrebbero, nel tempo, essere assegnate a personale esterno all'Amministrazione non adeguatamente selezionato. Ciò viene a costituire un presupposto ancora più grave rispetto alla procedura in atto (affidamento di incarichi temporanei), in quanto consente alle Agenzie non solo di dare copertura alle posizioni dirigenziali senza concorso, ma, per giunta, a personale estraneo alle Agenzie certamente meno preparato professionalmente del personale interno.

**Nel riaffermare, quindi, ancora una volta la propria ferma contrarietà alla possibilità di dare copertura alle posizioni dirigenziali con procedure non coerenti con il disposto del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., questa O.S. richiede la ricerca di una tempestiva soluzione che, nel rispetto delle norme vigenti, riconosca lo svolgimento delle mansioni espletate (se positivo) e consenta, a regime e in tempi rapidi, il reclutamento selettivo di dirigenti per soddisfare le pressanti necessità operative delle Agenzie.**

**Ove l'avvio del confronto non parta in tempi brevi, questa O.S. potrà in essere tutte le iniziative – ivi comprese quelle di carattere legale – utili alla tutela dei diritti e dei legittimi interessi degli iscritti.**

Massimo Fasoli

